

## ALLEGATO A

### ATTO DI INDIRIZZO 2019-2021 IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2018, N. 5

1. Premessa .....	2
2. Gli strumenti di programmazione per lo sviluppo e la coesione dei territori regionali.....	4
3. Indirizzi per gli Avvisi di manifestazione d'interesse.....	8
Finalità della legge e obiettivi generali .....	8
La Governance del sistema.....	9
Indirizzi per la programmazione ed obiettivi specifici.....	10
Parco progetti .....	11
Avvisi per manifestazioni di interesse .....	12

## 1. Premessa

Il presente atto d'indirizzo persegue la formazione di programmi di azione flessibili e mirati che utilizzino in modo integrato risorse scarse, sfruttando le opportunità offerte dalle sinergie, dalle complementarità e dalle specializzazioni del territorio.

I programmi si formeranno utilizzando un meccanismo di codeterminazione che, nel limite degli ambiti ottimali di piccola scala, può assorbire il compito di generare una visione prospettica e strategica, può facilitare la scelta degli interventi e la definizione delle regole di azione pubblica, legittimate attraverso un sistema di accordi.

Il sistema di accordi assolve attraverso la concertazione la procedura amministrativa di programmazione, legittimando in tal modo le fasi successive di attuazione. A questo scopo si utilizzano il metodo del consenso, la collaborazione istituzionale e l'integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione. In questo modo, Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici partecipano alla formazione delle scelte ed ai procedimenti di attuazione.

Utilizzare un sistema di codeterminazione ha senso nelle attuali forti tensioni sulla società e sull'ambiente, dal momento che lo sviluppo ha prodotto risultati disomogenei tra i diversi ambiti. Da una parte, il contesto competitivo ha trovato territori fertili, dall'altra territori che non possono entrare nelle reti di creazione del valore. La codeterminazione delle politiche può essere una scelta efficace sia per le strutture sociali che per le istituzioni. I territori debbono rispondere alle diverse pressioni che provocano una inesausta tensione verso il cambiamento delle strutture sociali esistenti e l'adattamento delle istituzioni. Si chiede alle istituzioni di produrre nuovo capitale sociale adeguato ad una nuova economia aperta, mentre è in alto una complessa e continua riorganizzazione dei cicli produttivi e delle dinamiche sociali.

Data la continua tensione al cambiamento nelle strutture sociali esistenti e nelle istituzioni, lo sviluppo locale richiede policy integrate capaci di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni e di quelle future. In altre parole servono policy che tutelino l'equità distributiva: equità infragenerazionale ma soprattutto intergenerazionale. Inoltre, tenendo conto delle tendenze dell'attuale fase economica che portano alla dematerializzazione del processo economico, alla riduzione dell'occupazione, al rapido spostamento degli insediamenti fonte di reddito. Fare politiche integrate vuol dire incentivare lo sviluppo locale anche quando, non necessariamente, produrrà la convergenza tra le aree agganciate alla competizione globale e quelle la cui struttura economica rimarrà comunque a servizio delle comunità locali.

Il meccanismo di codeterminazione deve perseguire, oltre agli investimenti per lo sviluppo, anche la qualità della pubblica amministrazione, che non può essere solo la buona gestione, o la compatibilità economica o l'efficienza, ma sarà, soprattutto, la capacità di adeguarsi e di seguire la crescita del "capitale sociale", la qualità della vita dei cittadini e la ricchezza delle loro relazioni. Perché, in questo modo, si creano spazi liberi nei quali vengono abbassate le barriere all'entrata e consentono l'accesso alle reti globali delle nuove competenze e delle capacità che si formano sul territorio.

Una omogenea qualità della pubblica amministrazione, divenuta uno strumento democratico e partecipativo, contribuisce allo sviluppo della competitività dei singoli territori anche formando stabili relazioni che favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del principio di sussidiarietà. In tal senso, si esortano gli ambiti omogenei ad una rinnovata autodeterminazione, che passa dalla capacità progettuale di tutti gli attori radicati sul territorio stesso, in primo luogo di una pubblica amministrazione capace di essere un fattore di sviluppo. Di qui, consegue l'integrazione con le altre politiche della Regione e dello Stato volte a ridurre i divari: dalla programmazione integrata delle politiche europee di sviluppo e coesione all'attuazione regionale della Strategia Aree Interne, passando per il riordino territoriale.

Relativamente al riordino istituzionale, la Regione Emilia-Romagna sta affrontando tale politica come un'occasione per razionalizzare e qualificare le istituzioni di governo del territorio, riunificando competenze oggi assegnate al sistema degli enti locali e spesso allocate in un quadro frammentato con funzioni che a volte si sovrappongono e riprogettando le strutture amministrative per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni e alle aspettative dei cittadini e delle imprese. Si vuole favorire la riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative ispirate al principio di massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali. Si vogliono attuare più incisive prassi di concertazione inter-istituzionale mantenendo il ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione.

## 2. Gli strumenti di programmazione per lo sviluppo e la coesione dei territori regionali.

<p>Gli approcci territoriali nelle politiche europee per lo sviluppo e la coesione</p>	<p>Dal 2011 gli Stati Membri hanno poi approvato l'Agenda Territoriale 2020, attualmente in vigore, che fornisce gli orientamenti strategici per lo sviluppo territoriale dello spazio europeo e sottolinea la dimensione territoriale della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.</p>
<p>La programmazione negoziata in Emilia-Romagna</p>	<p>In Emilia-Romagna la programmazione negoziata si inserisce nel quadro più ampio della programmazione territoriale con il compito di raccolta e gestione delle istanze di coesione territoriale affiancando quindi gli altri strumenti di portata più generale che delineano lo sviluppo del territorio: i Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e la programmazione regionale per settore, con accentuazioni più o meno strategiche da programma a programma.</p> <p>Gli strumenti attuati sono stati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I Programmi speciali d'area (PdA)</li><li>2. I Programmi di riqualificazione urbana</li><li>3. Gli Accordi-quadro nei Programmi per la montagna</li><li>4. Le intese per l'integrazione delle politiche territoriali del DUP 2007-2013</li></ol>
<p>Il contesto della programmazione corrente: le politiche in atto in Regione</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il patto per il lavoro</li><li>2. Il Documento Strategico Regionale (DSR)</li><li>3. Accompagnare il piano di riordino territoriale e il piano di rafforzamento amministrativo</li><li>4. Irrobustire le relazioni tra sviluppo locale, capitale sociale e qualità della pubblica amministrazione</li><li>5. L'attuazione regionale della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)</li></ol>

I Fondi strutturali europei di investimento rappresentano il principale strumento finanziario con cui l'Unione Europea promuove lo sviluppo territoriale, sia attraverso la Politica di coesione sia con il secondo pilastro della Politica agricola comune. All'interno di queste politiche sono previsti strumenti specifici per lo sviluppo territoriale sia a livello infraregionale (investimenti territoriali integrati, sviluppo locale guidato dalle comunità, agenda urbana, ecc.) sia a livello sovranazionale (cooperazione territoriale, macroregioni, integrazione con il Meccanismo per collegare l'Europa, ecc.).

Le politiche territoriali hanno spesso trovato applicazione attraverso strumenti di tipo negoziale, ossia accordi formalizzati all'interno del sistema di multilevel governance (locale, regionale, nazionale europeo) o tra questi e attori pubblici o privati operanti a livello territoriale. La programmazione negoziata in Italia ha avuto un impulso notevole a partire dalla seconda metà degli anni Novanta dopo l'approvazione della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (legge finanziaria del 1997), in un contesto di generale ripensamento delle politiche territoriali in Italia (e nel resto dei paesi sviluppati). Oltre agli strumenti di cooperazione Stato-Regioni, viene introdotta la fattispecie dei patti territoriali, che hanno interessato tutto il territorio nazionale, a cui segue l'introduzione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) all'intero nella programmazione della politica di coesione 2000-2006 per le sole regioni del Mezzogiorno.

A livello regionale, le attuazioni della Programmazione Negoziata si incentra nei seguenti strumenti. I Programmi speciali d'area (PdA), istituiti dalla legge regionale n. 30 del 19 agosto 1996, sono lo strumento generalista della programmazione negoziata promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Sono costituiti da un insieme di interventi pubblici e privati per valorizzare e sviluppare aree territoriali omogenee in attuazione di una strategia condivisa. La legge regionale 02/2004 "Legge per la montagna" al Titolo II prevedeva specifici strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo del territorio dell'Appennino. A monte dell'attività negoziale con i livelli locali, il Programma regionale per la montagna individua le differenti potenzialità di sviluppo del territorio montano della regione sia per indirizzare l'utilizzo del Fondo Regionale per la Montagna sia per coordinare i programmi di sviluppo dedicati alla montagna attivati dai differenti settori regionali. Nel periodo di programmazione 2007-2013 per la prima volta in Italia si è tentata una programmazione unitaria della politica regionale finanziata con i fondi strutturali europei (FESR, FSE) e nazionale (ex FAS poi FSC) confluita nel Quadro Strategico Nazionale e, a cascata, in Documenti unici di programmazione (DUP) a livello regionale. Il DUP dell'Emilia-Romagna nel mettere a sistema le diverse programmazioni intorno a dieci obiettivi, ha optato per un'attuazione che prevedesse un forte coinvolgimento dei sistemi territoriali attraverso un nuovo strumento di programmazione negoziata rappresentato dalle Intese (provinciali) per l'integrazione delle politiche territoriali.

Sul piano delle amministrazioni pubbliche, alcuni cambiamenti sono divenuti irrinunciabili. Il primo è quello di avvicinare le amministrazioni ai cittadini, in modo da rendere trasparente, comprensibile e partecipative le scelte. Il secondo è di rendere concreto il principio di sussidiarietà per il quale le decisioni debbono essere prese il più vicino possibile ai cittadini. Il terzo è consentire la partecipazione dei cittadini in modo da attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi, come previsto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15. Il quarto è rendere economica ed efficiente l'azione pubblica. Questo si attua in termini organizzativi sulle amministrazioni di ampie dimensioni e, invece, in termini di riordino territoriale sulle amministrazioni di minori dimensioni. L'idea è che la razionalizzazione del funzionamento dei comuni di piccole dimensioni attraverso l'incentivazione dell'associazionismo locale porta ad una riduzione dei costi di funzionamento degli

apparati e di esercizio delle funzioni, e ad un potenziamento dell'incisività dell'attuazione delle politiche. Per queste motivazioni, la legge 5/2018 è basata sugli ambiti locali.

I circoli virtuosi hanno come risultato equilibri sociali con alti livelli di cooperazione, fiducia, reciprocità, impegno civico e benessere collettivo. Il capitale sociale è strettamente correlato alla qualità delle istituzioni di governo. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali, incentivando le Unioni di comuni coerenti con le norme della legge regionale n. 21/2012. L'azione di incentivazione avviene attraverso il Programma di riordino territoriale che specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle Unioni di comuni, a condizione che tutti i Comuni che ne fanno parte abbiano conferito all'ente associativo almeno quattro funzioni fondamentali.

Per alcuni aspetti, la legge 5/2018 è molto vicina ad alcune metodologie di programmazione delle Aree Interne. La Strategia Nazionale per le Aree Interne rappresenta un'azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese. Il Modello di coordinamento e di governance delle Aree interne della Regione è stato messo a punto nel lavoro tra le diverse amministrazioni ed è peculiare del nostro territorio. La Regione, nel declinare la strategia delle aree interne in Emilia-Romagna ha seguito alcuni indirizzi caratterizzanti che possono essere riassunti nei seguenti punti:

- integrare le progettualità all'interno delle politiche regionali, sfruttando le sinergie con i programmi analoghi e promuovendo azioni di ricucitura tra le policy di settore;
- dare centralità all'investimento sul capitale umano;
- contrastare l'isolamento delle aree interne favorendo le reti lunghe;
- aiutare i territori a intraprendere percorsi di sviluppo coerenti con gli asset territoriali e ad alto contenuto di innovazione (ad esempio attraverso i progetti filiera).

La SNAI ha messo in primo piano, facendone uno degli elementi caratterizzanti del modello di intervento, l'idea che, in particolare nelle aree soggette ad abbandono demografico, gli interventi per promuovere lo sviluppo locale debbano essere accompagnati dal miglioramento dei servizi pubblici per la cittadinanza e della qualità della vita. Si tratta di un aspetto che era già presente nella tradizione della programmazione negoziata in Emilia-Romagna, sia nei programmi d'area sia negli accordi per la montagna, ma che viene elaborato in modo più compiuto con la SNAI, alla luce del dibattito anche in sede europea sul rapporto tra coesione economica, sociale e territoriale.

Il modello Emiliano-Romagnolo fonda la sua peculiarità su questi cardini:

- Si mantiene in perfetta continuità di metodo e di attuazione con l'esperienza regionale della programmazione negoziata (Programmi d'Area, Intese Provinciali, ecc);
- La programmazione si incardina sul disegno unitario di politica territoriale, in comune con i principi e le policy degli strumenti di programmazione comunitari e nazionali;
- Le scelte si attengono al principio di essere complementari e in sinergia con le scelte della programmazione settoriale e la pianificazione territoriale.

- L'attuazione prevede una governance del sistema piuttosto articolata, sia la Governance tra Amministrazioni ed Enti, sia la Governance interna all'Amministrazione regionale per facilitare le fasi a valle della programmazione.

Le opzioni che riguardano programmi sinergici sui servizi alla collettività, possono riguardare:

- l'ambito dell'assistenza sociosanitaria
- l'ambito dell'accesso alla casa
- l'ambito dei trasporti e della mobilità
- l'ambito delle connessioni ICT regionale
- l'ambito della formazione e dell'istruzione

### 3. Indirizzi per gli Avvisi di manifestazione d'interesse

#### Finalità della legge e obiettivi generali

Il programma triennale della legge regionale 5/2018 è adottato in attuazione del comma 1 dell'Art. 3 che detta le Modalità di predisposizione e approvazione:

“L'Assemblea legislativa regionale con cadenza triennale, aggiornabile annualmente, approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali dell'azione territoriale della Regione per i PSAL e indica le condizioni di ammissibilità e precedenza, nonché ulteriori condizioni per l'attuazione dei PSAL, in rapporto alle diverse finalità di cui all'articolo 1, comma 6, individuate secondo la seguente articolazione:

- a) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f) riservate alle Unioni di Comuni;
- b) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli Comuni;
- c) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c) riservate ad enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali.

Le finalità della legge (Art. 1 comma 6) sono le seguenti:

- a) sostenere le amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità;
- b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;
- c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;
- d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;
- e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la legge regionale n. 21 del 2012, mediante la crescita e il consolidamento delle Unioni di Comuni, compreso il Nuovo Circondario imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale delle Unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
- f) favorire investimenti in cultura e identità locale degli ambiti locali.

Gli obiettivi generali del presente Atto di indirizzo riguardano:

- le azioni che attengono alla Cultura, ai giovani e allo sport;
- le azioni di ricucitura tra le policy di settore;
- il potenziamento delle relazioni tra sviluppo locale, capitale sociale e qualità della pubblica amministrazione;
- Il rafforzamento amministrativo della pubblica amministrazione;



- L'accompagnamento della politica di riordino territoriale;

La dotazione finanziaria del programma ammonta a 4,5 milioni di euro, la cui spesa potrà avvenire tra il 2020 e il 2021. La Giunta provvede all'individuazione delle Istanze da sottoporre a negoziazione e ad approvare gli schemi di accordo, dotandoli della necessaria copertura finanziaria. La Giunta regionale adegua le disponibilità finanziarie in occasione del bilancio, in relazione ai cronoprogrammi di spesa degli interventi presentati e sottoposti a negoziazione.

	2019	2020	2021
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 26	2.500.000	1.000.000	1.000.000

## La Governance del sistema

Il programma triennale della legge regionale 5/18 assume la seguente Governance:

La Giunta regionale predispone gli avvisi di manifestazione di interesse, individua le istanze da sottoporre a negoziazione, motivandone le condizioni di opportunità, e approva lo schema di accordo, dotandolo di risorse.

La Direzione REI coordina il gruppo di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 3 e supporta la Giunta e il Presidente nelle fasi di analisi delle Istanze e di negoziazione fino alla predisposizione dello schema di accordo. La Direzione si avvarrà del Servizio coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione per le suddette attività. Le singole Direzioni generali competenti per materia sono incaricate della gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale e predispongono i relativi atti di spesa e gli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.



## Indirizzi per la programmazione ed obiettivi specifici

La Giunta regionale definisce gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nell'ambito dell'atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa e, al fine di promuovere il concorso degli Enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le seguenti modalità:

- a) indirizzi per gli avvisi riservate alle Unioni di Comuni (articolo 1, comma 6, lettere e) ed f);
- b) indirizzi per gli avvisi riservate a singoli Comuni (articolo 1, comma 6, lettere a) e d);
- c) indirizzi per gli avvisi riservate ad enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali (articolo 1, comma 6, lettere b) e c).

Gli obiettivi specifici dell'azione politica per Ambiti omogenei discendono dalla programmazione strategica regionale ed hanno come scopo primo di incentivare delle comunità locali ad aumentare la coesione, la co decisione e l'integrazione.

Un primo set di obiettivi deriva dal Patto per il lavoro: esiste la necessità di una rete di interventi curati dalle Amministrazioni locali volti a integrare l'azione dei fondi regionali, nazionali ed europei, nonché volti a favorire l'applicazione localizzata delle politiche di welfare, o dei servizi alle imprese, alla persona ed alla comunità e, infine, a permettere ai territori di agganciare le reti dello sviluppo.

Gli obiettivi specifici derivati dal Documento Strategico Regionale riguardano il mettere a valore le integrazioni e le sinergie delle diverse politiche (europee, nazionali e regionali) alla scala degli Ambiti ottimali attraverso la ricerca di coesione territoriale e l'implementazione di processi di codecisione. Un secondo set di obiettivi deriva dall'esigenza di creare reti tra le aree della regione caratterizzate da una maggiore fragilità eco sistemica e socioeconomica con le economie dei poli urbani della regione e delle aree locomotiva.

Gli obiettivi specifici che sono collegati al piano di riordino territoriale e il piano di rafforzamento amministrativo consistono nella possibilità di riservare gli Avvisi alle sole Unioni di comuni in modo che possano acquisire maggiore capacità strategica, rafforzando le attitudini di iniziativa, di progettazione e di attuazione dei programmi proposti a favore dell'intero Ambito ottimale.

Gli obiettivi specifici legati alle politiche per la creazione di capitale sociale sono declinati in base all'evidenza che alcune capacità degli Enti locali, (quali a) la progettazione strategica, b) la visione d'insieme di scala dell'Ambito locale, c) le modalità di codecisione c) l'integrazione dei Fondi per completare gli obiettivi di programmazione, d) il rafforzamento amministrativo, e) il miglioramento dei servizi localizzati) favoriscono la qualità della pubblica amministrazione. È noto il legame tra qualità della pubblica amministrazione e il valore del capitale sociale che gli Ambiti locali sono in grado di generare in risposta i cambiamenti economici sociali in atto. Le procedure di programmazione della legge regionale 5/18 contengono tutti i necessari passaggi per permettere di elaborare sintesi delle esigenze complessive dell'Ambito al soddisfacimento delle quali la Regione può contribuire.

Per quanto riguarda le Aree interne regionali, SNAI, le condizioni per lo sviluppo locale necessitano (come d'altronde la qualità della pubblica amministrazione) dalla garanzia dei livelli essenziali e della qualità dell'offerta dei servizi di base. Anche in ambiti che non rilevano carenze di questi servizi, possono esistere esigenze puntuali che, risolte, possono aumentare la qualità della vita. Oltre alle opere pubbliche, svolgono un ruolo importante localmente i progetti che propongono soluzioni di ribilanciamento, oppure soluzioni innovative per l'offerta dei servizi, oppure soluzioni sperimentali. Gli obiettivi specifici legati alla metodologia di programmazione della SNAI riguardano l'incorporazione di azioni ed interventi non legati ad opere pubbliche o ad azioni programmate dagli Enti locali, ma a progetti puntuali e specifici di politiche nazionali e regionali dei servizi alla collettività. Ad esempio, le comunità locali possono richiedere nelle Istanze il finanziamento di programmi localmente centrati, importanti per piccole porzioni di comunità che, nella loro peculiarità, non riescono a rientrare nei percorsi di programmazione regionali o statali. Per questo è possibile formulare Istanze nei:

- l'ambito dell'assistenza sociosanitaria;
- l'ambito della casa;
- l'ambito dei trasporti e della mobilità;
- l'ambito delle connessioni ICT regionali;
- l'ambito della formazione e dell'istruzione.

## Parco progetti

La Giunta regionale, attraverso gli Avvisi per manifestazioni di interesse, chiede agli Enti territoriali di formulare idee progettuali di livello strategico nell'interesse e a favore delle rispettive aree di appartenenza (Ambiti ottimali).

La Giunta, in seguito agli Avvisi, riceve le istanze che vanno a formare un Parco Progetti di interventi (opere pubbliche, servizi, o azioni immateriali). Il Parco progetti, costituito da idee progettuali presentate con lo schema di cui all'art. 4 (Istanza Locale) della legge regionale 5/18, non risulta cogente né l'Ente locale, né la Regione. Il Parco Progetti consente alla Giunta regionale di orientarsi sulle esigenze locali e sulle opportunità locali di rafforzamento della coesione dell'ambito e sulle opportunità di agganciare le reti lunghe dello sviluppo. All'interno del Parco Progetti, la Giunta decide, in base alla disponibilità di risorse, i progetti che meglio soddisfano le condizioni dell'Atto di indirizzo e gli obiettivi specifici esplicitati negli Avvisi per manifestazioni di interesse.

Sulla scorta di tali valutazioni, la Giunta regionale decide quali interventi portare a negoziazione per la successiva concessione del contributo. Sulla base dell'esito della negoziazione, dell'andamento della realizzazione effettiva degli interventi e dell'emergere di ulteriori esigenze (nell'Arco della programmazione triennale), la Giunta predispose l'estensione della concessione del contributo ad altri interventi già inclusi nel Parco Progetti oppure sceglie di emanare nuovi avvisi per manifestazioni di interesse.

La Giunta, in seguito agli Avvisi, riceve le istanze che vanno a formare un Parco Progetti di interventi (opere pubbliche, servizi, o azioni immateriali). Il Parco progetti, costituito da idee progettuali presentate con lo schema di cui all'art. 4 (Istanza Locale) della legge regionale 5/18, non risulta cogente né l'Ente locale, né la Regione. Il Parco Progetti consente alla Giunta regionale di orientarsi sulle esigenze locali e sulle opportunità locali di rafforzamento della coesione dell'ambito e sulle opportunità di agganciare le reti lunghe dello sviluppo. All'interno del Parco Progetti, la Giunta decide, in base alla disponibilità di risorse, i progetti che meglio soddisfano le condizioni dell'Atto di indirizzo e gli obiettivi specifici esplicitati negli Avvisi per manifestazioni di interesse.

Sulla scorta di tali valutazioni, la Giunta regionale decide quali interventi portare a negoziazione per la successiva concessione del contributo. Sulla base dell'esito della negoziazione, dell'andamento della realizzazione effettiva degli interventi e dell'emergere di ulteriori esigenze (nell'Arco della programmazione triennale), la Giunta predispone l'estensione della concessione del contributo ad altri interventi già inclusi nel Parco Progetti oppure sceglie di emanare nuovi avvisi per manifestazioni di interesse.

### Avvisi per manifestazioni di interesse

La finalità della manifestazione di interesse è di premiare progetti che interessino aree svantaggiate con l'obiettivo di ridurre la disomogeneità territoriale in termini di qualità dei servizi pubblici, coesione sociale, qualità della vita. Si tratta di territori per i quale è necessario integrare le progettualità all'interno delle politiche regionali e promuovendo azioni di ricucitura tra le policy di settore. Occorre dare centralità all'investimento sul capitale umano, dotando le persone dell'accesso ai servizi alla pari con i residenti delle aree più dinamiche. Per questo, imprese, amministrazioni, agenzie pubbliche, corpi intermedi, debbono essere aiutati a connettersi con le dinamiche di eccellenza che si formano nei territori in sviluppo nel momento in cui le dinamiche avvengono. I contributi per il sostegno dei progetti, debbono riguardare investimenti pubblici, azioni immateriali, progetti aggiuntivi delle agenzie pubbliche. È interesse premiare i progetti con ricadute sul territorio, benché attuate puntualmente nel territorio richiedente. L'importanza di operare contemporaneamente sulla leva degli investimenti per lo sviluppo locale e su quella dell'offerta di servizi pubblici di interesse generale ha implicazioni rispetto al coinvolgimento degli attori e sulla qualità progettuale delle istanze presentate.

In relazione agli obiettivi specifici che precedono, la Giunta regionale può attivare Avvisi di manifestazione di interesse, bilanciando e scegliendo tra le tre aree di intervento previste dalla legge regionale 5/18, in base alle esigenze della programmazione e alle disponibilità finanziarie. Nel corso della validità dell'atti d'indirizzo triennale, la Giunta può emanare nuovi avvisi per manifestazioni di interesse, oppure prevedere la concessione di contributo ad interventi già presenti nel Parco Progetti.

La Giunta regionale può attivare avvisi per manifestazioni di interesse per creare e alimentare il Parco Progetti secondo le modalità precisate negli avvisi per manifestazioni di interesse. Negli avvisi per manifestazione di interesse la Giunta regionale dovrà prevedere specifiche premialità per i progetti presentati dai Comuni derivanti da fusione di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24. (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni).

## Avviso riservato a Unioni di Comuni

Art 3, comma 3 – lettera a) art 3, comma 1

<b>Destinatari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unioni di comuni per interventi strategici dell'Ambito territoriale</li></ul>
<b>Priorità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuate dall'avviso per manifestazioni d'interesse</li></ul>
<b>Intensità di contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negoziata nel corso della predisposizione dell'Accordo</li></ul>
<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuate dall'avviso per manifestazioni d'interesse</li></ul>

In fase di attuazione, la legge, dispone che la Giunta regionale predisponga degli avvisi per manifestazioni di interesse con le modalità prevista dall'art 3 comma 1, lettera a) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f) riservate alle Unioni di Comuni che presenteranno istanza secondo l'ART. 4 Lettera b) "le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli Comuni". (Art 1 comma 6, lettere e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la legge regionale n. 21 del 2012, mediante la crescita e il consolidamento delle Unioni di Comuni, compreso il Nuovo Circondario imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale delle Unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni); e f) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.;

## Avviso riservato a singoli Comuni

Art 3, comma 3 – lettera b) art 3, comma 1

Destinatari	• Amministrazioni incluse in ambiti territoriali
Priorità	• Individuate dall'avviso per manifestazioni d'interesse
Intensità di contributo	• Negoziata nel corso della predisposizione dell'Accordo
Esclusioni	• Individuate dall'avviso per manifestazioni d'interesse

In fase di attuazione, la legge, dispone che la Giunta regionale predisponga degli avvisi per manifestazioni di interesse con le modalità prevista dall'art 3 comma 1, lettera b) "le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli comuni" che presenteranno istanza secondo l'ART. 4 Lettera b) "le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli Comuni". (Art 1 comma 6, lettere a) sostenere le amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità; e d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;

La Giunta regionale può attivare avvisi per manifestazioni di interesse per creare e alimentare il Parco Progetti secondo le modalità precisate negli avvisi per manifestazioni di interesse. Al fine di sfruttare tutte le sinergie possibili, l'Amministrazione singola può sottoporre l'istanza attraverso la propria Unione di Comuni, riducendo così il tempo della negoziazione.

## Avviso riservato a Programmi territoriali

Art 3, comma 3 – lettera c) art 3, comma 1

<b>Destinatari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amministrazioni incluse in Programmi territoriali</li></ul>
<b>Priorità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuate dall'avviso per manifestazioni d'interesse</li></ul>
<b>Intensità di contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 100 mila euro per un'incidenza del 30%, 70 mila al 50% e 20 mila al 50% in dipendenza dalla dimensione comunale</li></ul>
<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuate dall'avviso per manifestazioni d'interesse</li></ul>

In fase di attuazione, la legge, dispone che la Giunta regionale predisponga degli avvisi per manifestazioni di interesse con le modalità prevista dall'art 3 comma 1, lettera c) "le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c) riservate ad enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali" che presenteranno istanza secondo l'ART. 4 Lettera c) "gli enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali, anche appartenenti ad ambiti territoriali diversi, come individuati dall'avviso di manifestazione d'interesse, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c)". (Art 1 comma 6, lettere b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale; e c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale).